

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: LICHERI)

Roma, 16 gennaio 2020

Sul disegno di legge:

(1665) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria" - approvato alla Camera dei Deputati

La 14^a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il decreto in conversione, che interviene con misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria;

considerato che esso dispone la concessione di un finanziamento semestrale di 400 milioni di euro e delinea una nuova procedura per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia e delle altre società del gruppo, attraverso una integrazione al programma della procedura di amministrazione straordinaria, con un piano contenente le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, nonché prevedendo che l'organo commissariale espleti le procedure di cessione entro il 31 maggio 2020, eventualmente anche individuando l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;

rilevato che l'attribuzione del nuovo finanziamento alle società del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria pari a 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, segue analoghi finanziamenti di 600 milioni di euro e di 300 milioni di euro, (disposti rispettivamente con i decreti-legge n. 50/2017 n. 148/2017) rispetto ai quali in seguito alla notifica alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto "un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato", in relazione alla quale il Governo italiano ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

osservato che, con riferimento ai termini e alle modalità di restituzione del prestito concesso ad Alitalia, entrano in considerazione i requisiti stabiliti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), e che in particolare gli aiuti destinati al salvataggio possono essere concessi solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;
- la remunerazione del prestito, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, devono essere fissati a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata in G.U. C 14 del 19 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti;
- i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario;
- gli Stati membri devono impegnarsi a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato ovvero un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione;

constatato che l'articolo 1, comma 4, del provvedimento dispone che l'organo commissariale della società espleti, entro il 31 maggio 2020, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali quali risultanti dal nuovo piano delle iniziative e interventi;

valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo;

formula per quanto di competenza parere non ostativo.

Ettore Antonio Licheri